

COMUNE DI TOFFIA

Regolamento sull'accesso civico e sull'accesso agli atti

In attuazione delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 (ANAC deliberazione 28 dicembre 2016 numero 1309)

Sommario

TITOLO I - Principi generali.....	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Trasparenza.....	3
TITOLO II - Accesso civico	4
Articolo 3 - Accesso civico semplice.....	4
Articolo 4 - Domanda di accesso civico semplice	4
Articolo 5 - Segnalazione del RPCT.....	4
TITOLO III - Accesso civico generalizzato	5
Articolo 6 - Accesso civico generalizzato.....	5
Articolo 7 - Domanda di accesso generalizzato	5
Articolo 8 - Domande inammissibili	5
Articolo 9 - Esclusioni	6
Articolo 10 - Limiti a tutela di interessi pubblici.....	6
Articolo 11 - Limiti a tutela di interessi privati.....	6
Articolo 12 - Controinteressati.....	7
Articolo 13 - Domanda accolta.....	7
Articolo 14- Domanda respinta.....	7
Articolo 15- Domanda di riesame.....	8
Articolo 16 - Difensore civico	8
Articolo 17 - Ricorsi	8
Articolo 18 - Tutela dei controinteressati	8
Articolo 19 - Monitoraggio	9
Articolo 20 - Registro.....	9
Articolo 21 - Tariffe dell'accesso civico.....	9
TITOLO IV - Accesso agli atti.....	10
Articolo 22 - Accesso agli atti amministrativi	10
Articolo 23 - Esclusioni e limitazioni.....	10
Articolo 24 - Domanda di accesso agli atti amministrativi	11
Articolo 25 - Tariffe dell'accesso agli atti	12
Articolo 26 - Controinteressati all'accesso agli atti.....	12
Articolo 27 - Accesso informale	13
Articolo 28 - Accesso formale.....	13
Articolo 29 - Domanda accolta e modalità di accesso.	13
Articolo 30 - Domanda respinta o differita.....	14
Articolo 31 - Tutele e ricorsi	14
TITOLO V - Norme finali.....	15
Articolo 32 - Rinvio dinamico	15
Articolo 33 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	15

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'accesso civico semplice, l'accesso civico generalizzato, secondo l'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016 (di seguito "*Decreto trasparenza*") e l'accesso agli atti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

Articolo 2 - Trasparenza

1. La trasparenza è l'accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di informazioni, dati e documenti in "Amministrazione trasparente" e consentendo l'accesso civico e agli atti amministrativi.

TITOLO II – Accesso civico

Articolo 3 – Accesso civico semplice

1. Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve pubblicare in "Amministrazione trasparente" qualora sia stata omessa la pubblicazione.

Articolo 4 – Domanda di accesso civico semplice

1. La domanda di accesso civico semplice ha ad oggetto dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e succ. modifiche ed integrazioni.

2. La domanda di accesso civico semplice non è motivata, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

3. La domanda, presentata in forma scritta o via PEC, è rivolta al responsabile del Servizio competente o, in alternativa, potrà essere presentata:

-all'Ufficio che detiene i dati oggetto di pubblicazione, che, previa protocollazione la inoltrerà per conoscenza anche al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi RPCT);

-all'Ufficio Protocollo, che provvederà tempestivamente – entro due giorni lavorativi dalla ricezione - alla trasmissione all'Ufficio competente nonché, per conoscenza, al RPCT;

-direttamente al RPCT.

4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile dell'ufficio, che detiene i dati richiesti.

5. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio detentore provvede tempestivamente alla pubblicazione dei dati, informazioni e documenti richiesti nella Sezione Amministrazione Trasparente, procedendo, sempre entro il termine perentorio di trenta giorni, a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Tale comunicazione deve essere trasmessa altresì al RPCT.

Articolo 5 – Segnalazione del RPCT

1. Qualora la domanda di accesso civico semplice sia fondata e, quindi, evidenzi un inadempimento, anche parziale, di obblighi di pubblicazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala l'accaduto all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al sindaco e all'OIV.

TITOLO III – Accesso civico generalizzato

Articolo 6 – Accesso civico generalizzato

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013, chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013.
2. L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Articolo 7 – Domanda di accesso generalizzato

1. La domanda di accesso civico generalizzato non è necessariamente motivata, ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. La domanda, presentata in forma scritta o via PEC, è rivolta all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. L'ufficio la inoltra, per conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. La tariffa è determinata ai sensi del successivo art. 21.
4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

Articolo 8 – Domande inammissibili

1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto¹.
2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l'ente dispone.
3. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell'ente².
4. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato,

¹ Si veda il paragrafo 4.2 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1309 *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013*.

² Corte di Giustizia UE, Tribunale prima sezione ampliata, 13 aprile 2005 causa T 2/03.

ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso³.

Articolo 9 - Esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico generalizzato è sempre *escluso* nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 241/1990.

Articolo 10 - Limiti a tutela di interessi pubblici

1. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico generalizzato è *rifiutato* se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli *interessi pubblici* inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.

Articolo 11 - Limiti a tutela di interessi privati

1. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 L'accesso civico generalizzato è *rifiutato* se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti *interessi privati*:

- a) la protezione dei dati personali delle sole persone fisiche;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi privati di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.

³ Previsione della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1309 paragrafo 4.2.

3. La domanda di accesso civico generalizzato è accolta oscurando i dati personali contenuti nei documenti richiesti⁴.
4. Non sono ammesse altre cause di esclusione o di rifiuto del diritto di accesso civico generalizzato.

Articolo 12 - Controinteressati

1. Sono controinteressati coloro che dall'accoglimento della domanda di accesso civico generalizzato possono ricevere una lesione ad uno degli interessi privati elencati all'articolo precedente.
2. Qualora siano individuati dei controinteressati, l'ufficio procedente comunica loro copia della domanda d'accesso generalizzato, con raccomandata a/r o via pec.
3. In base a quanto previsto dalla Circolare n. 1/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica, par. 5, qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 2 per il numero elevato dei controinteressati tramite pec e la notifica tramite lettera raccomandata sia eccessivamente onerosa e pregiudizievole per il buon andamento dell'azione amministrativa, si potrà autorizzare l'accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti, che potrebbero comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all'art. 5 bis comma 2 del D.lgs. n. 33/2013.
4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via PEC, alla richiesta di accesso.
5. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni l'ufficio provvede comunque sulla richiesta.
6. A decorrere dalla comunicazione ai contro interessati e sino al decorso dei dieci giorni, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.

Articolo 13- Domanda accolta

1. Se la domanda di accesso generalizzato viene accolta, l'ufficio trasmette tempestivamente al richiedente i dati e i documenti, previa acquisizione degli importi dovuti ai sensi dell'art. 21.
2. Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio comunica la decisione motivata di accoglimento agli stessi controinteressati. Successivamente, ma non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati, l'ufficio trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti.

Articolo 14- Domanda respinta

1. Se la domanda di accesso generalizzato è respinta o differita, la decisione deve essere motivata unicamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli articoli precedenti e dal *Decreto trasparenza*.

⁴ Si veda il paragrafo 8.1. pagina 21 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1309.

2. L'ufficio trasmette tempestivamente e, comunque, entro il termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di decisione al richiedente e ai controinteressati.

Articolo 15- Domanda di riesame

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT.
2. La domanda di riesame deve pervenire entro trenta giorni di calendario, dalla data della notificazione o della comunicazione della decisione di diniego totale o parziale, ovvero, in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 7 comma 4.
3. Il RPCT decide, in merito alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della domanda di riesame con provvedimento motivato.
4. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito per tutelare i dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Articolo 16 - Difensore civico

1. Contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del RPCT, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale.
2. A norma di legge, il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'ente.
3. Se l'ufficio non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

Articolo 17 - Ricorsi

A norma di legge, contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Articolo 18 - Tutela dei controinteressati

1. I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l'ordinamento riconosce al richiedente.

2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati possono presentare richiesta di riesame Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricorso al difensore civico, oppure ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Articolo 19 - Monitoraggio

1. Gli uffici comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli esiti delle domande di accesso generalizzato.
2. In ogni caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può sempre verificare presso gli uffici l'esito delle istanze e le decisioni assunte.

Articolo 20 - Registro

1. E' istituito il "*registro delle domande di accesso civico semplice e generalizzato*". La gestione e l'aggiornamento del registro sono assegnate all'Ufficio Protocollo.
2. Il registro è tenuto semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.).
3. Il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.
4. Il registro è pubblicato, oscurando eventuali dati personali, e aggiornato ogni sei mesi in "*Amministrazione trasparente*", "*Altri contenuti - accesso civico*".

Articolo 21 - Tariffe dell'accesso civico

1. Le tariffe per l'accesso civico sono indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. I costi della spedizione cartacea, con raccomandata a/r, sono a carico del richiedente. Sono altresì a carico del richiedente i costi della spedizione cartacea ai controinteressati di cui all'art. 12. L'invio tramite pec (o via e-mail) è gratuito, anche in relazione ai controinteressati.
3. Nel caso di richiesta di documenti in bollo o copie autentiche, al pagamento dell'imposta provvede il richiedente producendo all'ufficio tutte le marche necessarie.

TITOLO IV - Accesso agli atti

Articolo 22-Accesso agli atti amministrativi

1. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi hanno il diritto di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti.
2. A norma della legge 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Articolo 23- Esclusioni e limitazioni

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è escluso:
 - a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni;
 - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 - c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
 - e) nei procedimenti disciplinari a carico di un dipendente comunale, con salvezza del diritto di accesso agli atti esercitabile da parte di quest'ultimo;
 - f) nei procedimenti afferenti i servizi demografici, salvo quanto espressamente previsto e consentito dalla normativa che li disciplina
- 2 - In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi:
 - a) rapporti informativi sul personale dipendente del Comune, limitatamente ai giudizi relativi alla personalità, alla vita privata del dipendente oppure ad informazioni di natura sensibile e giudiziale;
 - b) documenti riguardanti la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche in materia di contribuzioni e sovvenzioni finanziarie nonché di interventi socio-assistenziali;
 - c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione, accertamenti psico-attitudinali afferenti concorsi pubblici e prove selettive, provvedimenti inerenti il trattamento sanitario obbligatorio;
 - d) documenti relativi alla salute o alla vita sessuale delle persone salvo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy);
 - e) denunce, esposti, verbali di accertamento di violazioni ed illeciti, soggetti a comunicazioni di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ex artt. 330 e seguenti del Codice di procedura penale, atti sottoposti a sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria,

nonché tutti i documenti e gli atti attinenti ad indagini di Polizia giudiziaria, procedimenti penali, coperti da segreto istruttorio ex art. 329 del Codice di procedura penale;

g) rapporti alla Procura Generale e alle Procure Regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

h) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura Generale e alle Procure Regionali della Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;

i) corrispondenza epistolare intercorsa anche tra i singoli uffici amministrativi comunali oppure tra essi ed altre Amministrazioni o privati ivi inclusi consulenti esterni e legali, nonché consulenze, relazioni di servizio, pareri legali resi dai competenti uffici comunali o da consulenti - legali esterni, inerenti a procedimenti amministrativi o di diritto comune, o anche relativi al contenzioso - potenziale o attuale - salvo che la corrispondenza, le consulenze o i pareri siano espressamente richiamati nel provvedimento finale;

l) atti difensivi e corrispondenza epistolare intercorsa nell'ambito di un procedimento giudiziario;

m) documenti riguardanti la vita privata o riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti privi di personalità giuridica, in relazione all'interesse epistolare, sanitario, industriale, economico;

n) atti e documenti attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della Polizia Municipale, nonché alla programmazione ed all'impiego del personale nell'ambito delle attività di vigilanza del territorio, vigilanza edilizia, delle attività ed operazioni in materia di ordine e sicurezza pubblici espletate anche in collaborazione con altre forze di Polizia;

o) atti, documenti ed elaborati progettuali riguardanti l'adozione di sistemi di sicurezza di edifici pubblici e privati.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento.

3. Deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

4. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Quando l'accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile⁵.

Articolo 24- Domanda di accesso agli atti amministrativi

1. La domanda di accesso agli atti amministrativi è obbligatoriamente motivata, pena l'inammissibilità, e identifica i documenti richiesti.

⁵ Si veda l'articolo 60 del decreto legislativo 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

2. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'ente. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso⁶.
3. Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente.
4. La domanda può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti oppure all'ufficio protocollo. L'ufficio protocollo la inoltra, per conoscenza, al RPCT.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
6. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
7. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni, preferibilmente con un provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. In caso di silenzio, decorso il termine di trenta giorni la domanda è respinta⁷.

Articolo 25- Tariffe dell'accesso agli atti

1. Per l'accesso i diritti e le tariffe sono disciplinati dall'allegato 2. Sono altresì a carico del richiedente i costi della spedizione cartacea ai controinteressati di cui all'art. 26. L'invio tramite pec (o via e-mail) è gratuito, anche in relazione ai controinteressati.
2. Nel caso di richiesta di documenti in bollo o copie autentiche, al pagamento dell'imposta provvede il richiedente producendo all'ufficio tutte le marche necessarie.

Art. 26 - Controinteressati all'accesso agli atti

1. Sono controinteressati alla domanda di accesso agli atti amministrativi tutti i soggetti, che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera c) della legge 241/1990, individuati o facilmente individuabili, dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
2. Qualora siano individuati controinteressati, l'ufficio procedente comunica loro copia della domanda d'accesso agli atti, con raccomandata a/r o via pec.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via pec, alla richiesta di accesso.
4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni, l'ufficio provvede comunque sulla richiesta.
5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.

⁶ Si veda l'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*.

⁷ "Silenzio rifiuto", si veda l'articolo 25 comma 4 della legge 241/1990 e smi.

6. Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio comunica la decisione motivata di accoglimento agli stessi controinteressati. Successivamente, ma non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati, l'ufficio trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti.

Articolo 27- Accesso informale

1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati e non vi siano gli impedimenti di cui all'art. 26 comma 1, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio che detiene il documento.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento richiesto, oppure elementi che ne consentano l'individuazione, e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione del provvedimento contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990.
5. Qualora l'ufficio, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita il richiedente a presentare domanda formale di accesso.

Articolo 28- Accesso formale

1. Qualora non sia possibile accogliere la domanda in via informale, oppure sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse diretto concreto ed attuale, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso agli atti formale e ne rilascia ricevuta.
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, l'ufficio entro dieci giorni ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata a/r o via pec. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Articolo 29 -Domanda accolta e modalità di accesso.

1. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento, nelle ore di ufficio, alla presenza, se necessaria, di personale addetto.
3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Articolo 30- Domanda respinta o differita

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso agli atti formale sono motivati, con riferimento specifico alla normativa vigente e, in particolare, alle categorie di cui all'articolo 24 della legge 241/1990, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. Il differimento dell'accesso è disposto se è sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 241/1990, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 31- Tutele e ricorsi

1. Interessati e controinteressati all'accesso agli atti amministrativi dispongono delle tutele previste dall'articolo 25 comma 4 della legge 241/1990.

TITOLO V - Norme finali

Articolo 32 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 33- Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il diritto di accesso o che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente è pubblicato sul sito internet dell'ente, a tempo indeterminato.



COMUNE DI TOFFIA

PROVINCIA RIETI

ALLEGATO 1

=====

TARIFFE DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – TARIFFE PER RIMBORSO SPESE DI VISURA E RIPRODUZIONE PER RILASCIO COPIE

COPIE E STAMPE CON UN MINIMO DI € 1,00 A DOMANDA	Costo
Fotocopie formato A4 bianco e nero a facciata	€ 0,15
Fotocopie formato A3 bianco e nero a facciata	€ 0,35
Fotocopie formato A4 a colori facciata	€ 0,30
Fotocopie formato A3 a colori facciata	€ 0,70
RIPRODUZIONE ATTI SU FORMATI DIVERSI minimo € 1,00	Costo
Riproduzione su CD di proprietà comunale	€ 10,00 + € 0,30 per ogni file copiato
Riproduzione su CD di proprietà dell'interessato	€ 0,30 per ogni file copiato
Riproduzione su chiavetta USB fornita dall'interessato o simili	€ 0,30 per ogni file copiato
INVIO DI ATTI TRAMITE EMAIL-PEC	Costo
In caso di atti in formato digitale contenuti in banche dati dell'amministrazione comunale	Solo costo di ricerca
In caso di atti sia necessario scansionare documenti cartacei, si applicano le tariffe per copie e stampe	copie e stampe
INVIO DI ATTI TRAMITE SPEDIZIONE	Costo
Spedizione tramite posta	spese di copia + spese postali



COMUNE DI TOFFIA

PROVINCIA RIETI

ALLEGATO 2

=====

TARIFFE DIRITTO DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI – TARIFFE PER RIMBORSO SPESE DI RICERCA – VISURA E RIPRODUZIONE PER RILASCIO COPIE

RICERCA DEGLI ATTI DOVUTE IN OGNI CASO	Costo per ogni documento richiesto
Per ricerca atti da 0 a 5 anni dalla richiesta	€ 5,00
Per ricerca atti da 5 a 10 anni dalla richiesta	€ 10,00
Per ricerca atti da 10 anni in poi	€ 20,00
COPIE E STAMPE CON UN MINIMO DI € 1,00 A DOMANDA	Costo
Fotocopie formato A4 bianco e nero a facciata	€ 0,15
Fotocopie formato A3 bianco e nero a facciata	€ 0,35
Fotocopie formato A4 a colori facciata	€ 0,30
Fotocopie formato A3 a colori facciata	€ 0,70
RIPRODUZIONE ATTI SU FORMATI DIVERSI minimo € 1,00	Costo
Riproduzione su CD di proprietà Comunale	€ 10,00 + € 0,30 per ogni file copiato
Riproduzione su CD di proprietà dell'interessato	€ 0,30 per ogni file copiato
Riproduzione su chiavetta USB fornita dall'interessato o simili	€ 0,30 per ogni file copiato
INVIO DI ATTI TRAMITE EMAIL-PEC	Costo
In caso di atti in formato digitale contenuti in banche dati dell'amministrazione comunale	Solo costo di ricerca
In caso di atti sia necessario scansionare documenti cartacei, si applicano le tariffe per copie e stampe oltre, naturalmente, alle tariffe per la ricerca.	copie e stampe oltre, alla ricerca.

INVIO DI ATTI TRAMITE SPEDIZIONE	Costo
Spedizione tramite posta	Spese di ricerca + spese di copia + spese postali